



PROVINCIA di COSENZA

Settore PNRR – Ambiente – Edilizia – Datore di Lavoro

Servizio "Tutela delle Acque dall'inquinamento (Impianti Pubblici e Privati)"

Allegato n. 2

All'Autorizzazione Unica Ambientale adottata ai sensi del DPR 59/2013 e ss. mm. ed ii. e riferita ai titoli abilitativi di cui alle lett. a, comma 1, art. 3 del medesimo DPR. Ditta Autoservizi Preite S.r.l. Ubicazione Stabilimento: Guido Librandi, 42 nel Comune di Castiglione Cosentino (CS) - Attività: Autolavaggio Mezzi aziendali - cod. univ. 515

Soggetto competente in materia Ambientale, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. c del DPR 592013:
Provincia di Cosenza

Prescrizioni Tecniche.

Relativamente al titolo di cui alla lett. a), comma 1, art. 3 del DPR 59/2013, (scarico delle acque reflue meteorico/industriali nel corpo idrico recettore denominato Fiume Corno nel punto di scarico avente coordinate 608599 ed 4356756), viene prescritto il rispetto di quanto previsto dal Settore Ambiente della Provincia di Cosenza, qui di seguito riportato:

- Venga trasmessa a questo Ente, prima dell'attivazione dello scarico, la data di apertura dello stesso e, contestualmente, copia della richiesta trasmessa ad ArpaCal - Dipartimento Provinciale di Cosenza per l'effettuazione delle analisi chimico-fisico-batterologiche, comprensiva della ricevuta di attestazione di avvenuto versamento.
- Venga rispettato il termine di 60 giorni dalla data di apertura dello scarico di cui al precedente punto (per come previsto dall'art. 8 comma 9 della L.R. 10/97 e ss. mm. ed ii), per la messa a regime dell'impianto di depurazione ed il progressivo allineamento ai limiti indicati dalla Tabella 3 dell'Allegato 5 alla Parte III del D.Lgs. n°152/06 e ss.mm. ed ii. A tal proposito, dovranno essere effettuate, a cura del titolare dello scarico, nel pozzetto indicato nell'allegata planimetria come pozzetto di prelievo fiscale, ogni venti giorni dalla data di apertura dello scarico, le analisi di autocontrollo chimico-fisico-batterologiche. Le risultanze delle analisi dovranno essere tempestivamente trasmesse a questo Settore;
- Entro il sessantesimo giorno dalla data di apertura dello scarico, salvo motivata richiesta di proroga e successiva adozione di specifico provvedimento, dovranno pervenire a questo Ente i risultati delle analisi chimico-fisico-batterologiche effettuate dall'ARPACAL - Dipartimento Provinciale di Cosenza, per verificare il rispetto dei limiti imposti dalla Tabelle 3 dell'Allegato 5 alla Parte III del D.Lgs. n°152/06 e ss.mm. ed ii.;
- Dopo il periodo di messa a regime dell'impianto, certificato dall'esito favorevole delle analisi chimico-fisico-batterologiche effettuate da ARPACal di cui al precedente punto, dovranno essere eseguiti, per tutto il periodo di validità dell'AUA, su richiesta del titolare, 12 (dodici) campioni per il primo anno e 4 (quattro) campionamenti negli anni successivi, purchè lo scarico sia conforme, di cui almeno n. 1 (uno) per ogni anno effettuato da ARPACal, al fine di accertare il rispetto dei limiti indicati nella tabella 3 dell'All.5 alla parte III del D.Lgs 152/06 e ss. mm. ed ii. Qualora uno dei campioni di cui sopra non risulti conforme, nell'anno successivo dovranno essere prelevati nuovamente 12 campioni. Le risultanze dei suddetti campionamenti dovranno essere trasmesse a questo Settore;
-



PROVINCIA di COSENZA

Settore PNRR – Ambiente – Edilizia – Datore di Lavoro

Servizio "Tutela delle Acque dall'inquinamento (Impianti Pubblici e Privati)"

- il titolare della presente determinazione dovrà trasmettere annualmente a questo Ente, copia della richiesta inoltrata all'A.R.P.A.Cal, comprensiva dell'attestazione di avvenuto versamento, per l'effettuazione delle analisi chimico-fisico-batterologiche previste ai punti precedenti;
- I valori limite d'emissione caratterizzanti lo scarico non potranno in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo così come espressamente previsto dal comma 5 dell'art. 101 del D.Lgs. n°152/2006 e ss. mm. ed ii.;
- Venga mantenuto accessibile, per il campionamento ed il controllo, il pozzetto di prelievo posto immediatamente a monte del punto di immissione dello scarico nel corpo idrico ricettore e rappresentativo di tutte le acque scaricate;
- Il titolare sarà tenuto ad adottare tutte le misure necessarie al fine di evitare che le acque dilavanti le superfici scoperte dello stesso insediamento producano danni ai corpi idrici;
- Il titolare è tenuto ad installare apposito misuratore di portata da cui desumere facilmente la quantità delle acque che depurate che vengono scaricate;
- Le interruzioni, anche parziali, per manutenzione programmata, nonché la ripresa della normale attività depurativa, siano comunicate preventivamente a questo Settore, al Comune ed all' ArpaCal - Dipartimento Provinciale di Cosenza;
- Le interruzioni non programmate, anche parziali, riconducibili a guasti o ad assenza di energia elettrica per le quali si ipotizzano disfunzioni o malfunzionamenti degli impianti, siano immediatamente comunicate alla Provincia, al Comune ed all'ArpaCal - Dipartimento Provinciale di Cosenza, specificando i tempi necessari per l'effettuazione degli interventi e le misure adottate per prevenire eventuali fenomeni di inquinamento;
- In caso di anomalie funzionali dell'impianto venga previsto, in caso di necessità, a valle dell'impianto di depurazione un apposito sistema di reintegro delle acque reflue nel processo depurativo, anche di tipo temporaneo, tale da evitare lo scarico diretto delle acque reflue in ingresso, al fine di consentire il progressivo allineamento ai limiti previsti dalla Tabella 3 dell'Allegato 5 alla Parte Terza del D. Lgs. n°152/2006 e ss. mm. ii, per i periodi nei quali l'impianto non riesca a garantire il rispetto dei limiti previsti nel succitato allegato;
- Qualsiasi modifica da apportare allo scarico ed al suo processo di formazione sia preventivamente comunicata alla Provincia per l'adozione degli eventuali provvedimenti di competenza, per come previsto dall'art. 6. comma 1 del DPR 59/2013;
- Se l'insediamento è soggetto a diversa destinazione o ad ampliamenti o a ristrutturazione, da cui derivi uno scarico avente caratteristiche qualitativamente e/o quantitativamente diverse dallo scarico autorizzato con il presente provvedimento, ovvero se l'attività è trasferita in altro luogo, sia richiesta una nuova autorizzazione allo scarico ovvero nuovo provvedimento di AUA per come previsto dal disposto normativo di cui al comma 12 dell'art. 124 del D.Lgs n°152/06 e ss. mm. ed ii e all'art 6 comma 2 del DPR 59/2013;
- Venga tenuto il quaderno di registrazione dei dati ed il quaderno di manutenzione con le modalità di cui alla Deliberazione 4 febbraio 1977 del Comitato dei Ministri per la Tutela delle Acque dall'Inquinamento; tali quaderni dovranno essere conservati per un periodo di 5 (*cinque*) anni dalla data dell'ultima annotazione e dovranno essere esibiti a richiesta



PROVINCIA di COSENZA

Settore PNRR – Ambiente – Edilizia – Datore di Lavoro

Servizio "Tutela delle Acque dall'inquinamento (Impianti Pubblici e Privati)"

dell'Ente Provincia di Cosenza e delle strutture tecniche di controllo, unitamente ad eventuali ulteriori documenti relativi al trasporto di acque reflue, fanghi e rifiuti liquidi;

- Il soggetto produttore dei fanghi di depurazione e degli altri rifiuti prodotti dal trattamento delle acque reflue, così come definito dall'art. 183, comma 1 lett. b, del Decreto Legislativo n°152/2006 e ss.mm. ed ii. è tenuto inoltre a provvedere alla registrazione ed allo smaltimento dei medesimi nel rispetto dell'art. 190 e di tutto quanto previsto dalla Parte IV del medesimo Decreto;
- Il titolare dello scarico è tenuto all'esecuzione di quanto richiesto dalla Provincia di Cosenza in relazione allo svolgimento delle sue funzioni;
- Il rispetto di quanto contenuto nel nulla-osta allo scarico rilasciato da "Regione Calabria - Dip. Ambiente", prot. n. 498481 del 17/11/2021;
-